

REGOLAMENTO (UE) 2023/2382 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2023****che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbetamide, carbossina e triflumoron in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze carbetamide, carbossina e triflumoron sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) L'approvazione della sostanza attiva carbetamide è scaduta il 31 maggio 2021 e il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Per il carbetamide non esistono limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all'importazione. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati al limite di determinazione specifico per prodotto («LD») di cui all'allegato V di tale regolamento, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, le note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative al metabolismo delle colture, alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità all'immagazzinamento dovrebbero essere soppresse.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva carbossina è scaduta il 31 maggio 2021 e il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per la carbossina. Gli LMR per la carbossina in tutti i prodotti sono già fissati al limite di determinazione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli LMR per la carbossina dovrebbero essere soppressi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all'LD specifico per prodotto di cui all'allegato V di tale regolamento, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
- (4) L'approvazione della sostanza triflumoron è scaduta il 31 marzo 2021 e il richiedente non ha presentato una domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per il triflumoron. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all'LD specifico per prodotto di cui all'allegato V di tale regolamento, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, le note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative all'entità dei residui nei prodotti trasformati e alle sperimentazioni sui residui dovrebbero essere soppresse.
- (5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per quanto riguarda il carbetamide, la carbossina e il triflumoron, tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
- (6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

